

## DANNO AL "LUPETTO" E RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE SCOUT

Tribunale di Roma 2 ottobre 1997 - Pres. Turchetti - Rel. Rossetti - Ponti c. Agesci

☪ 2.25398

*L'associazione non riconosciuta (nella specie: associazione scoutistica Agesci) risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per i danni subiti da un minore da essa affidato ad un istruttore preposto allo svolgimento di attività parascolastiche di natura educativa e sportiva, rientrando nello scopo sociale dell'associazione, anche se i danni stessi siano dipesi da un comportamento imprudente dello stesso minore, sempre che sia ravvisabile una colposa omissione di sorveglianza da parte dell'istruttore.*

### Motivi della decisione.

1. La responsabilità della Agesci sussiste ai sensi dell'art. 2049 c.c. Tale norma sancisce la responsabilità (presunta) dei padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti.

Nel caso di specie lo svolgimento dell'istruttoria ha portato all'accertamento dei seguenti fatti:

– nel corso di un campo scout svoltosi a Manziana gli istruttori Agesci decidevano di impartire ai "lupetti" (gli scouts più piccoli, di età compresa tra 7 e 12 anni) lezioni sullo svolgimento del gioco del baseball;

– gli stessi istruttori, nel corso dell'esecuzione del gioco, dividevano i bambini in due gruppi di cui uno era posto alle spalle dei battitori e l'altro di fronte a questi ultimi, a distanza di circa dieci metri (cfr. deposizione teste Peri);

– il gruppo posto alle spalle dei battitori era sorvegliato da due istruttori nonostante fosse in una zona definita "buia" in quanto in nessun modo raggiungibile dalla palla (cfr. deposizione teste Peri: «con quelli alle spalle di chi lanciava c'erano Claudio Franchi e Paolo Pacciani»); il gruppo posto di fronte ai battitori, invece, era sprovvisto di sorveglianza (cfr. deposizioni teste Peri e Pacciani: «con quelli seduti in fondo al campo non c'era nessuno»).

– Gabriele Ponti, all'epoca decenne, allontanatosi repentinamente dal gruppo di ragazzi sprovvisti di sorveglianza (cfr. la teste Budini: «al momento dell'incidente io non ero con i bambini, ero a distanza, anche se li vedevo»), tentava di prendere la palla al volo e, non riuscendovi, ne veniva colpito.

2. Alla luce dei fatti come accertati è verosimile inferire che l'assenza di sorveglianza adeguata da parte degli istruttori sia stato fattore dotato di efficacia causale determinante nella verifica dell'evento dannoso. Ed invero la presenza di un istruttore

insieme al gruppo di bambini in fondo al campo avrebbe verosimilmente potuto impedire l'allontanamento repentino del decenne Ponti (comportamento del resto prevedibile in un bambino di tale età), sia bloccandolo fisicamente, sia soltanto richiamandolo verbalmente (cfr., per fattispecie analoghe, Cass. n. 2590/72; Cass. n. 2219/80).

3. Dell'evento dannoso risponde l'Agesci (associazione non riconosciuta) ai sensi dell'art. 2049 c.c., come previsto dall'art. 38 c.c. Come noto, infatti, l'associazione non riconosciuta risponde per le obbligazioni sociali assunte, siano esse di natura negoziale o extracontrattuale e, nell'ambito di queste ultime, sia nei casi di responsabilità diretta (quando il fatto illecito sia stato commesso da chi abbia legalmente agito per l'associazione); sia nei casi di responsabilità indiretta, quando il fatto illecito sia stato compiuto da ausiliari nell'esercizio delle incombenze cui erano adibiti (cfr. Cass. 29 marzo 1969, n. 1037 e Cass. 10 dicembre 1971, n. 3579).

Sotto questo ultimo profilo va osservato che gli istruttori e organizzatori del campo di Manziana, pur essendo essi stessi associati Agesci, di fatto erano stati preposti, dagli stessi organi della associazione, alla organizzazione ed esecuzione di attività parascolastiche di natura educativa e sportiva, attività che costituiscono scopo sociale della Agesci. Gli istruttori in questione possono quindi correttamente qualificarsi quali commessi ai sensi dell'art. 2049 c.c. Ed infatti per costante giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. n. 3261/68) soddisfa il requisito di cui alla norma citata anche un rapporto di dipendenza che prescindendo dalla vera e propria subordinazione in senso stretto, a condizione però che il rapporto così configurato sia caratterizzato da poteri di direzione e vigilanza. Tale rapporto, infine, può essere anche temporaneo e non continuativo (cfr. per tutte Cass. n. 1255/77).

4. La Agesci va pertanto condannata al risarcimento del danno così liquidato:

A) danno alla persona:

premesso che in atti non è presente l'originale della consulenza tecnica d'ufficio, va osservato che, sulla base dei referti allegati e delle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., è possibile accertare che in occasione del fatto illecito di cui è causa Gabriele Ponti ha subito un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano, consistito in un trauma nasale con frattura delle ossa nasali.

Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata

- 8% di invalidità permanente;
- 20 giorni di inabilità temporanea assoluta;

# G

GIURISPRUDENZA

Merito

182

DANNO  
E RESPONSABILITÀ  
n. 2/1998

– 10 giorni di inabilità temporanea relativa al 50%.

Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono essere integralmente condivise. Sicuramente accertata, perché provata dalla documentazione medica prodotta in atti, è la frattura delle ossa nasali con alterazioni a carico della struttura settale e della piramide nasale. Non altrettanto può dirsi per quanto riguarda l'alterazione funzionale del marcato deficit respiratorio, come asserito dal C.T.U. Tale insufficienza respiratoria è stata considerata dal consulente d'ufficio quale postumo permanente basandosi solo sulle dichiarazioni del periziato: non è stato effettuato alcun esame specifico (es. VEMS) scientificamente idoneo ad accertare l'insufficienza respiratoria del periziato. A tal proposito va ricordato che il C.T.U. medico legale, per porre la propria diagnosi, può ritenere esistenti solo quei fatti che siano processualmente provati, cioè solo quei fatti che anche il giudice potrebbe porre a base della decisione. In altri termini il C.T.U. medico legale non gode di maggior libertà rispetto al giudice nel ritenere accertato un fatto oggettivo: o tale circostanza è processualmente provata – in senso tecnico – ed allora potrà essere posta dal C.T.U. a base delle proprie argomentazioni; ovvero non è provata, ed allora non potrà essere utilizzata né dal giudice né dal C.T.U.

Pertanto, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto lesio; posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità (Cass. n. 2008/93; Cass. n. 4255/95), determinato nella misura del 5% il grado di invalidità permanente residuo all'evento dannoso, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno personale patito da Gabriele Ponti come segue:

1) a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di lire 8.126.000 (pari a lire 1.625.000 per ogni punto di invalidità permanente, valore che nel caso di specie si ritiene costituire un equo ristoro del pregiudizio personale subito dal danneggiato). Si perviene a tale valore opportunamente adattando il valore monetario base del punto di invalidità (secondo la tabella uniformemente adottata da questo Tribunale) in funzione aritmeticamente decrescente rispetto all'età del danneggiato, ed in funzione geometricamente crescente rispetto all'entità dei postumi;

2) a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea, appare equo liquidare a Gabriele Ponti le somme di:

– per l'inabilità temporanea assoluta, lire 1.300.000 attuali (pari a lire 65.000 per ogni giorno di inabilità, valore che nel caso di specie si ritiene costituire un equo ristoro del pregiudizio personale subito dal danneggiato);

– per l'inabilità temporanea relativa, lire 325.000 attuali (pari a lire 32.500 per ogni giorno di inabilità, valore che nel caso di specie si ritiene costituire un equo ristoro del pregiudizio personale subito dal danneggiato);

3) Poiché l'illecito civile di cui è causa integra gli estremi del reato di cui all'art. 590 c.p., Gabriele Ponti ha altresì diritto al risarcimento del danno morale sofferto.

Considerata la natura del fatto, i postumi del sinistro, il tipo di cure ricevute, appare equo liquidare tale danno nella misura di L. 1.200.000 attuali.

B) Danno patrimoniale:

– per le spese mediche sostenute in conseguenza del fatto, letta e valutata la documentazione allegata, appare equo liquidare a Gabriele Ponti la somma di lire 23.651.700 attuali, comprensive delle spese per l'intervento futuro di rinoplastica (da quantificarsi nella misura di lire 10.000.000) (somma così determinata previa attualizzazione delle spese documentate in base all'indice ISTAT del costo della vita relativo all'epoca delle singole erogazioni). Le spese mediche relative all'esame ecocardiografico in data 22 marzo 1991, all'elettrocardiogramma in data 1° marzo 1991 e alla visita cardiologica nella stessa data non sono risarcibili perché in alcun modo causalmente dipendenti dalla frattura delle ossa nasali.

Al danneggiato va inoltre attribuita la somma di L. 13.344.492 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che – ove posseduta *ex tunc* – sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.

Tale importo è stato determinato equitativamente ex art. 2056 comma 1 c.c., secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass., sez. unite, 17 febbraio 1995, n. 1712), col metodo seguente:

– a base di calcolo si è assunta non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno;

– su tale importo si è applicato un saggio di rendimento ricavato – equitativamente – dalla media ponderata del rendimento dei titoli di stato e dal tasso degli interessi legali (9,00%);

– il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento è stato computato con decorrenza dalla data dell'illecito, salvo che per il danno costituito da spese future, per il quale non è stato ovviamente computato lucro cessante.

Sull'intera somma liquidata a titolo di risarcimento, pari a L. 47.947.192, decorrono gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza.

5. La eccezione di prescrizione sollevata dalla s.a. Zurigo Assicurazioni ai sensi dell'art. 2952 commi 3 e 4 c.c. va accolta. L'Agesci infatti nel novembre del 1991 riceveva una richiesta di risarcimento danni da parte dell'attore (cfr. lettere raccomandate spedite all'Agesci e all'Istituto Pio IX, del 23 e 26 novembre 1991, contenute nel fascicolo di parte attrice), ma solo in data 24 novembre 1993 e con la chiamata in causa della società assicuratrice, portava a conoscenza della Zurigo Assicurazioni la verifica del sinistro. Ora, ai sensi dell'art. 2952 comma 3 c.c., la decorrenza del termine prescrizione breve nella assicurazione della responsabilità civile inizia nel giorno in cui il terzo ha

# G

GIURISPRUDENZA

Merito

183

DANNO  
E RESPONSABILITÀ  
n. 2/1998

richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La norma deve intendersi nel senso che la decorrenza del termine va individuata nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta di risarcimento del danno sofferto (cfr. Cass. 18 agosto 1989, n. 3724). Ne consegue che, non avendo portato a conoscenza dell'assicurazione la richiesta di risarcimento per la

prima volta rivolta dall'attore nel novembre del 1991, l'Agesci non ha posto in essere fatti idonei a sospendere, ai sensi dell'art. 2952 comma 4 c.c., la decorrenza del termine annuale di prescrizione. La domanda di garanzia della convenuta Agesci proposta nei confronti della s.a. Zurigo Assicurazioni va pertanto rigettata.

... *Omissis* ...

## IL COMMENTO

di Guido Vidiri

### Il caso di specie

La fattispecie esaminata dal Tribunale di Roma può essere succintamente riassunta nei seguenti termini: l'Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) aveva affidato, per una gita in campagna, alcuni bambini, i c.d. "lupetti" (scouts più piccoli, di età compresa tra i sette ed i dodici anni), alla guida di alcuni istruttori. Nel corso della gita veniva deciso di impartire lezioni sul gioco del baseball, ed i bambini venivano divisi in due gruppi, uno alle spalle dei battitori e l'altro di fronte a questi ultimi. Da tale secondo gruppo, inspiegabilmente privo di sorveglianza nonostante fosse più esposto al pericolo per la sua collocazione, si era improvvisamente allontanato un bambino di dieci anni che, portatosi nel campo di gioco, aveva cercato di afferrare la pallina, ma ne era rimasto colpito al viso, riportando lesioni alla persona. Da qui l'azione contro l'associazione proposta dai genitori esercenti la patria potestà sul minore, e la conseguente condanna dell'Agesci al risarcimento dei danni, comprensivi di quelli alla salute (per invalidità permanente, temporanea assoluta e relativa), delle spese mediche, del danno morale sofferto (per integrare l'illecito civile gli estremi del reato di cui all'art. 590 c.p.), ed infine del lucro cessante (per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, che se posseduta *ex tunc* sarebbe stata investita al fine di ricavarne un lucro).

La suddetta decisione, relativa ad una fattispecie del tutto particolare, sollecita alcune considerazioni su due problematiche di indubbio interesse: l'una relativa alla responsabilità ricadente sull'associazione non riconosciuta nei limiti del fondo comune, e l'altra, invece, riguardante il contenuto della nozione di "commissi" ricorrente nell'art. 2049 c.c., che valga a meglio individuarne l'ambito di applicabilità.

### Associazione non riconosciuta, fondo comune e responsabilità per danni a terzi

In una visione portata a scomporre il concetto di personalità giuridica e, più precisamente, a graduarne la portata, un indirizzo dottrinario configura le associazioni non riconosciute come soggetti tito-

lari, se non di diritti, quanto meno di attività giuridiche (1), richiamandosi alla nozione di "soggettività imperfetta" o "ad effetti limitati", in contrapposizione così alla piena soggettività delle persone giuridiche (2). Nella stessa ottica l'associazione non riconosciuta è stata classificata (insieme al comitato ed alla società senza personalità giuridica) come ente non personificato che, a differenza della persona giuridica (fondazione, associazione riconosciuta e società di capitali), non ha una capacità giuridica generale, ma soltanto parziale «in quanto gode di una capacità che non copre tutte le posizioni giuridiche connesse ai suoi possibili interessi» (3).

Un distinto orientamento dottrinario, nel rifiutare la teoria della soggettività graduabile, e ponendosi sotto una diversa angolazione, segue il c.d. "principio di alterità" (4), distinguendo così sul piano generale tra enti collettivi e mere collettività che, a differenza dei primi, non esprimono un'entità diversa dalle persone fisiche dei componenti. In tale direzione, l'indicato indirizzo delinea una nozione ampia di soggettività degli enti collettivi in perfetta coerenza con la classica definizione del soggetto come centro unitario di imputazioni di situazioni giuridiche soggettive, includendo nella suddetta nozione sia gli enti collettivi riconosciuti come persone giuridiche che gli enti collettivi non riconosciuti (5). Ed individua la differenza tra tali due categorie di enti nel trattamento normativo, che si rispecchia nella *ratio* e nelle modalità della rispet-

#### Note:

(1) Cfr. al riguardo: Rescigno, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 1984, 120.

(2) In tali termini vedi: Messineo, *Per l'individuazione del "soggetto collettivo" non personificato*, in *Archiv. giur.*, 1952, 3 ss.

(3) Per tale opinione cfr.: Bianca, *Diritto civile*, I, *La norma giuridica. I soggetti*, Milano, 1987, 287 ss., cui si rinvia anche per una chiara sintesi del panorama dottrinario in materia.

(4) Sul concetto di alterità cfr. *amplius*: Zatti, *Persona giuridica e soggettività*, Padova, 1975, 403 ss.

(5) In questi termini vedi: Bigliuzzi Geri-Breccia-Busnelli, Natoli, *Diritto civile*, I, *Norme, soggetto e rapporto giuridico*, Torino, 1987, 83. In giurisprudenza per la statuizione che l'associazione non riconosciuta, pur priva di personalità, individua un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche, del tutto distinto dai soggetti che lo compongono, vedi: Cass. 7 luglio 1987, n. 5925, in *Giust. civ.*, 1987, I, 2816; Cass. 16 novembre 1976, n. 4252, *ivi*, 1977, I, 274.

# G

GIURISPRUDENZA

Merito

184

DANNO  
E RESPONSABILITÀ  
n. 2/1998

tiva disciplina: minuziosa ed articolata in una serie di modelli organizzativi ben delineati, costituenti schemi normativi tipici ed inderogabili, per quanto riguarda le persone giuridiche; sommaria e riassunta in modelli organizzativi in larga misura affidati agli accordi degli associati (art. 36 c.c. per le associazioni non riconosciute) o alle determinazioni del contratto sociale (artt. 2252 c.c. per le società di persone), per quanto riguarda, invece, gli enti collettivi privi di riconoscimento (6).

Pur nell'ambito di una disciplina normativa estremamente elastica – perché tratteggiata solo a grandi linee ed affidata in massima parte alla libera scelta dei suoi membri – ogni associazione non riconosciuta non può prescindere, tuttavia, da alcuni presupposti caratterizzanti, quali il perseguimento di finalità trascendenti quelle dei singoli associati (7), la natura "aperta" del negozio costitutivo con la conseguente possibilità di variazione numerica degli aderenti (8), nonché un fondo comune, costituito con i contributi degli associati e con i beni con essi acquistati (art. 37 c.c.), ed assoggettato ad un vincolo di destinazione in correlazione funzionale con lo scopo dell'associazione (9). Il suddetto fondo – la cui acquisizione e consistenza sono state di certo agevolate per effetto delle modifiche apportate dalla legge 27 febbraio 1985, n. 52, al disposto dell'art. 2659 c.c. (che per l'iscrizione ai registri immobiliari prevede l'istituzione all'associazione in persona di coloro che la rappresentano secondo l'atto costitutivo) – assume una innegabile autonomia, costituendo un patrimonio con il quale l'associazione risponde dei propri debiti. L'art. 38 c.c. statuisce, infatti, che «per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune»; e stabilisce, pure, che «delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».

Tenuto conto del particolare regime cui la legge sottopone il patrimonio del fondo comune e dell'autonomia ad esso conferita, non può, dunque, dubitarsi che le associazioni non riconosciute possano compiere negozi giuridici per mezzo dei loro amministratori ed assumere obbligazioni, con effetti sul proprio patrimonio, sia nei confronti degli associati che nei confronti di terzi. Né può dubitarsi che la responsabilità dell'associazione (sempre nei limiti del patrimonio) si estenda anche alle obbligazioni *ex delicato* (10), ed assuma la forma della responsabilità diretta, se il fatto illecito sia stato commesso da chi abbia agito in nome e per conto dell'ente, che – a garanzia dei terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune facendo affidamento soltanto sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro – risponde anche esso personalmente ed in via solidale con l'associazione, configurandosi in tal caso una forma di fideiussione *ex lege* (11). La giurisprudenza assolutamente prevalente precisa, poi, che la responsabilità si ricollega non soltanto alla generica veste di rappresentante, ma anche al concreto svolgimento dell'attività negoziale, e cioè all'effettiva assunzione di impegni in nome e per conto dell'associazione (12). Tale

#### Note:

(6) Così ancora: Bigliuzzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, *op. cit.*, 83-84. Per l'assunto, però, che tutte le norme dettate per l'associazione riconosciuta ed aventi riguardo al substrato materiale sono applicabili in via diretta, e non solamente analogica, anche alle associazioni di fatto vedi: Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 1992, 160, il quale evidenzia anche come la mancanza di qualsiasi controllo in sede di costituzione e durante la vita dell'associazione non riconosciuta spieghi l'ampio ricorso a tale forma associativa pure da parte di organismi (partiti politici, sindacati operai) di importanza e rilevanza, anche costituzionale.

(7) Per l'affermazione che l'associazione persegue la realizzazione di un risultato utile di carattere non economico, in capo ai partecipanti, per il tramite dell'organizzazione ed in virtù di essa (es.: associazione culturale, ricreativa o benefica), vedi in generale: Cottino, *Diritto commerciale*, I, 2, Torino, 1994, 10 ss., che però evidenzia come l'associazione non riconosciuta possa diventare titolare di una impresa economica nel qual caso «la bravura degli interpreti è messa a dura prova nell'elaborare criteri sicuri per distinguere questa associazione da qualsiasi società di fatto».

(8) In verità sulla natura aperta dell'associazione non riconosciuta si riscontra in dottrina una diversità di opinioni. In senso favorevole vedi infatti: Galgano, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1976, 152, cui *adde*, Cesaro, *Contratto aperto e adesione del terzo*, Napoli, 1979, 148, che, seppure relativamente a formazioni quali i partiti ed i sindacati, parla di vero e proprio diritto all'iscrizione. *Contra* invece: Volpe Putzolu, *La tutela dell'associato in un sistema pluralistico*, Milano, 1977, 134; Rubino, *Le associazioni non riconosciute*, Milano, 1952, 67; ed in giurisprudenza Trib. Verona 7 dicembre 1987, in *Giur. it.*, 1989, I, 2, 76.

(9) Per una puntuale ricostruzione degli elementi richiesti per la configurabilità di una associazione non riconosciuta e per la sua assoggettabilità alle procedure concorsuali vedi in giurisprudenza: Trib. Savona 18 gennaio 1982, I, 832, in *Foro it.*, 1982, I, 832; ed in dottrina: Vidiri, *Il fallimento nelle associazioni (non riconosciute, in partecipazione, temporanee di imprese) e nelle società senza scopo di lucro (società sportive)*, in *Giust. civ.*, 1995, II, 6 ss.

(10) Per l'opinione che tra le obbligazioni di cui sia chiamata a rispondere *ex art. 38 c.c.* l'associazione debbano rientrare quelle extracontrattuali e quelle *ex lege* (ad es. debito d'imposta) cfr. in giurisprudenza: Cass. 10 dicembre 1971, n. 3579, in *Giust. civ. Rep.*, 1971, voce *Associazioni e fondazioni*, n. 5, secondo la quale «la responsabilità di colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta si riferisce sia ai rapporti negoziali che a quelli extraneoziali»; Cass. 29 marzo 1969, n. 1037, in *Giur. it.*, 1970, I, 1, 1020; e per i giudici di merito: App. Roma 21 aprile 1980, in *Giust. civ.*, 1981, I, 382, con nota di Morelli; Trib. Brescia 25 marzo 1970, in *Giur. it.*, 1969, I, 2, 567 ed in *Archiv. resp. civ.*, 1972, 138. Negli stessi sensi in dottrina vedi per tutti: Galgano, *Delle associazioni non riconosciute*, cit., 214 e 238 ss.; Rubino, *op. cit.*, 252 ss.

(11) In giurisprudenza parlano di garanzia *ex lege*, assimilabile alla fideiussione: Cass. 27 dicembre 1991, n. 13946, in *Giust. civ. Mass.*, 1991, 1862; Cass. 28 febbraio 1985, n. 1655, in *Foro it.*, 1985, I, 2672, secondo la quale il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza prevista dal 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale (art. 1944 comma 1 c.c.) per cui non richiedesi la tempestiva escussione del debitore principale, ma è sufficiente ad impedire l'estinzione della garanzia che il creditore, a sua scelta, eserciti tempestivamente l'azione nei confronti del debitore principale o del fideiussore; Cass. 23 luglio 1983, n. 5137, in *Foro it. Rep.*, 1983, voce *Associazione non riconosciuta*, n. 15. In dottrina negli stessi sensi: Persico, *Associazioni non riconosciute*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1959, 475; Bianca, *op. cit.*, 360. Parla, invece, in relazione alla posizione dell'associato di responsabilità sussidiaria, analoga a quella prevista per il socio della società semplice: Galgano, *Delle associazioni non riconosciute*, cit., 253. Per un completo panorama giurisprudenziale in materia vedi: A. Finocchiaro, *sub art. 38 c.c.*, in *Nuova rass. giur. cod. civ.*, a cura di C. Ruperto e V. Sgroi, Milano, 1994, 584 ss.

(12) Cfr. al riguardo *ex plurimis*: Cass. 26 luglio 1983, n. 5137, in *Foro it. Rep.*, 1983, voce *Associazione non riconosciuta*, n. 15; Cass. 22 luglio 1981, n. 4710, *ivi*, 1981, voce cit., n. 8, cui *adde*, per i giudici di merito: Trib. Cagliari 16 marzo 1991, in *Rass. giur. sarda*, 389, con nota di M.D. Mamusa, *Brevi note in tema di responsabilità di coloro che agiscono in nome delle associazioni non riconosciute*, Pret. Vercelli 4 febbraio 1987, in *Giur. it.*, 1988, I, 2, 34, che ribadisce come la responsabilità in questione sia configurabile solo per coloro che entrano in rapporto con terzi e non anche per coloro i quali si siano limitati a formare la volontà dell'ente, senza però partecipare alla materiale stipulazione dei negozi. Per una completa panoramica sui diversi indirizzi dottrinari e giurisprudenziali in materia vedi: Alpa-Bessone, *La responsabilità civile*, in *Giur. sistem. dir. civ. e comm.*, fondata da Bigliuzzi, Torino, 1987, 406 ss.

# G

GIURISPRUDENZA

Merito

185

DANNO  
E RESPONSABILITÀ  
n. 2/1998

responsabilità, personale e solidale con l'associazione, non vale, inoltre – perché dettata, come visto, a tutela dei terzi estranei all'associazione (di coloro, cioè, che non ne sono membri o organi) – nei confronti dell'associato, il quale anche se agisce come terzo è in grado, però, di conoscere e valutare la consistenza del fondo comune, sicché non avrebbe ragione estendere a favore dell'associato la garanzia patrimoniale al di là di detto fondo (13).

### **Associazione non riconosciuta e responsabilità per condotte colpose degli ausiliari**

La responsabilità dell'associazione, oltre a presentarsi nella forma della responsabilità diretta, allorché – come si è visto – il fatto illecito sia stato messo in essere da chi ha agito in nome e per conto dell'ente, può configurarsi come responsabilità indiretta per fatti illeciti extracontrattuali, se compiuti da ausiliari nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti (14).

La dottrina ritiene, al riguardo, che la responsabilità dell'associazione sia oggettiva e derivi dall'art. 2049 c.c. quando l'illecito è stato provocato da chi agiva per l'associazione, anche se non in esecuzione di specifiche direttive della medesima (15).

In una fattispecie, nella quale sono rinvenibili alcuni profili giuridici in comune con il caso oggetto della sentenza annotata, la Corte di cassazione ha ritenuto responsabile una casa religiosa per i danni arrecati, in un incidente stradale, da un religioso economo della casa, il quale con il consenso del direttore di questa aveva effettuato un trasporto di favore per accompagnare alla stazione ferroviaria i parenti di un confratello, ai quali l'istituto aveva l'abitudine di offrire ospitalità gratuita. I giudici di legittimità hanno precisato che non occorre che l'incombenza affidata al commesso, o comunque da lui svolta attenga allo svolgimento delle specifiche funzioni e dei soli incarichi che ineriscono alla natura del rapporto esistente fra committente e commesso. Affinché sussista, infatti, la responsabilità civile del primo per il fatto del secondo, ai sensi dell'art. 2049 c.c. «è necessario e sufficiente che l'incombenza abbia una qualsiasi relazione, sia pure marginale, con il predetto rapporto per cui la condotta del commesso possa essere riferita all'ambito delle attività e, quindi, alla sfera giuridica del committente» (16). In un'altra vicenda, esaminata dai giudici di merito, e che presenta margini di ancora più spiccata affinità con quella in commento, si è ritenuto responsabile – per un evento lesivo subito da un minore nel corso di una esercitazione teorico-pratica di tennis (a seguito di un colpo all'occhio per una palla “servita” con estrema violenza da un altro allievo) – l'istruttore che non aveva predisposto cure e cautele affinché gli allievi, terminato il proprio turno di servizio, non si trovassero esposti ed impreparati rispetto alle imprevedibili traiettorie imposte alle palline dagli altri allievi che si succedevano nel “servizio”. Alla responsabilità dell'istruttore si è aggiunta in via solidale anche la responsabilità

del circolo sportivo ex art. 2049 c.c. in virtù della prestazione professionale che legava l'insegnante al circolo (17).

Come è stato precisato in dottrina, è l'affidamento delle incombenze, l'utilizzare il commesso o l'ausiliare per il compimento di una attività per proprio conto, la ragione che giustifica la responsabilità del committente, che configura – come si è già detto – un sicuro caso di responsabilità oggettiva (18). Ed invero, quello che si richiede non è certo un comportamento colposo del committente (e cioè: una *mala electio* del commesso da parte del committente; un errore nelle direttive impartite; una mancanza di vigilanza ed una assenza di controllo sull'attività del commesso, ecc.), ma il “fatto illecito” del commesso stesso, cioè un fatto che presenti, fra l'altro, gli elementi dell'imputabilità e della colpevolezza del suo autore, per cui se difettano i presupposti per la responsabilità del commesso, nemmeno il committente risponde (19).

Certamente con particolare severità deve essere valutata, al fine di riscontrarvi possibili profili di colpevolezza, la condotta di quanti svolgono il delicato compito di avviare allo sport i principianti, desiderosi di apprendere le tecniche e le regole fondamentali di esecuzione delle singole discipline. In tale giudizio deve essere seguita la regola che il comportamento dell'istruttore (o dell'allenatore) deve essere tanto più cauto e prudente quanto maggiore è la pericolosità dello sport insegnato e quanto minori sono la capacità e la facoltà di apprendi-

#### **Note:**

(13) Cfr. al riguardo: Cass. 29 agosto 1980, n. 5020, in *Foro it. Rep.*, 1980, voce *Associazione non riconosciuta*, n. 6; Cass. 2 dicembre 1976, n. 4747, in *Foro it. Rep.*, 1976, voce *cit.*, n. 4.

(14) In questi sensi vedi: Cass. 29 marzo 1969, n. 1037, in *Giur. it.*, 1969, I, 1, 2020.

(15) In dottrina vedi in argomento: Persico, *op. cit.*, 892; Bianca, *op. cit.*, 361-362.

(16) In tali precisi termini: cfr. Cass. 5 gennaio 1985, n. 20, in *Dir. eccl.*, 1985, II, 133, che ha confermato App. Roma 18 gennaio 1982, *ivi*, 1984, II, 476, con nota di A.M. Punzi Nicolò, *Responsabilità dell'istituto religioso per il fatto illecito del membro della Congregazione*.

(17) Cfr. Trib. Monza 13 settembre 1988, in *Riv. dir. sport.*, 1990, 192 ed in *Resp. civ. e prev.*, 1989, 1200, con nota di A. Dassi, *Rischio sportivo e responsabilità dell'istruttore e del circolo sportivo per il fatto del minore*.

(18) Per tale opinione vedi per tutti: Corsaro, *Responsabilità civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVI, Roma, 1991, 21; De Cupis, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, II, Milano, 1979, 155; Scognamiglio, *Illecito (Diritto vigente)*, in *Noviss. dig.*, VIII, Torino, 1962, 697; Trimarchi, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, 58. Per Franzoni, *Dei fatti illeciti (art. 2043-2059)*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1993, 399, l'art. 2049 c.c. non prevede alcuna prova liberatoria ed è proprio questa la principale differenza con la fattispecie di responsabilità dei sorveglianti, genitori e precettori.

(19) Così testualmente: Corsaro, *op. loc. cit.*

(20) Sul punto vedi: Vidiri, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, in *Giust. civ.*, 1994, II, 214 ss., cui *adde*: Frattarolo, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 1995, 457, che sottolinea la particolare intensità del potere direttivo e di controllo degli istruttori e maestri di sport, cui è spesso affidato il compito di insegnamento e di avviamento ad una determinata disciplina sportiva di principianti che devono imparare ad affinare le tecniche di esecuzione specifiche che, se applicate correttamente, concorrono a ridurre o diminuire i rischi che vi sono connessi.

# G

GIURISPRUDENZA

Merito

186

DANNO  
E RESPONSABILITÀ  
n. 2/1998

mento dell'allievo (20). Ed è principio costantemente seguito in dottrina e giurisprudenza che del danno sopportato dall'allievo a causa dello scarso controllo, dell'imperizia e dell'imprudenza dell'istruttore debba essere chiamato a rispondere anche l'ente (associazione, sodalizio o società sportiva) nel cui interesse per il conseguimento delle cui finalità opera l'istruttore (21).

Alla luce di quanto sinora detto appare, dunque, pienamente condivisibile la decisione del Tribunale di Roma. Ed invero, la condotta dell'istruttore si presentava sicuramente colposa per il mancato apprestamento di cautele certamente doverose in ragione della giovanissima età dei minori ad esso affidati.

Come è stato puntualmente sottolineato dalla sentenza in esame, la presenza di un istruttore insieme al gruppo dei bambini in fondo al campo avrebbe verosimilmente potuto impedire l'allontanamento repentino del decenne Ponti, sia bloccandolo fisicamente che richiamandolo verbalmente, evitando in tal modo il verificarsi di lesioni ai suoi danni. È pacifico poi in giurisprudenza che l'affidatario del minore sia chiamato anche esso a rispondere dei danni da quest'ultimo subiti e che siano stati resi possibili da una condotta colposa, consistente nell'omessa o negligente sorveglianza (22). Del tutto corretta risulta, poi, la qualificazione degli istruttori della Agesci come "commessi" ai sensi dell'art. 2049 c.c. in quanto, ai fini della responsabilità indiretta prevista da quest'ultima disposizione, è richiesto – se non l'esistenza di un lavoro subordinato in senso stretto, nel caso di specie mancante – quanto meno un incarico anche di carattere occasionale e temporaneo, che importi un vincolo di dipendenza, vigilanza e sorveglianza fra "committente" e "commesso" in relazione alle mansioni affidate (23).

Per concludere, la decisione dei giudici romani se risulta ineccepibile sul piano giuridico, sollecita, però, una considerazione di carattere generale.

Al di là, infatti, delle corrette argomentazioni che sorreggono la decisione annotata, se si tiene conto di quanto accade nella realtà fattuale prestando ad essa una attenzione sicuramente doverosa perché, come ricordava un insigne giurista, «la scienza nasce dalla vita e non la vita dalla scienza» (24), non si può non rilevare la graduale diffusione del fenomeno dell'associazionismo, come è attestato tra l'altro dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, sul volontariato, dal progressivo aumento degli "enti non profit", e da numerosi interventi legislativi intesi a favorire il perseguimento di finalità ideali e di scopi solidaristici (25). Orbene, in presenza di un tale fenomeno, profondamente radicato nell'assetto sociale del nostro paese, non può sfuggire all'interprete che una norma, come quella dell'art. 2049 c.c., sorta – come si evince anche dalla sua lettera – per trovare realizzazione nel settore delle attività produttive e la cui *ratio* è stata individuata nel rischio d'impresa (26), può talvolta risultare eccessivamente penalizzante, in ragione della natura oggettiva della responsabilità che introduce per enti, associazioni e sodalizi non aventi finalità di lucro e che, pertanto, non si configurano come imprese, ed

a cui finiscono per addossarsi conseguenze patrimoniali – non di rado pregiudizievoli per la loro stessa sussistenza – anche in assenza di qualsiasi colpa (27).

#### Note:

(21) Cfr. per tale principio: Vidiri, *op. loc. ult. cit.*, e, per un esauriente panorama delle numerose applicazioni di esso in giurisprudenza, vedi: Frattarolo, *op. cit.*, 458 ss.

(22) Cfr. al riguardo tra le altre: Cass. 27 marzo 1984, n. 2027, in *Giust. civ. Rep.*, 1984, voce *Responsabilità civile*, 67; Cass. 22 luglio 1972, n. 2590, in *Resp. civ. e prev.*, 1973, 258 e, per i giudici di merito, App. Milano 6 ottobre 1987, in *Riv. dir. sport.*, 1987, 446, che ha fatto ricadere sugli insegnanti – e per essi sul Ministero della pubblica istruzione – la responsabilità per un incidente occorso ad uno scolaro minore che, spettatore ad una gara sportiva insieme alla sua classe e regolarmente accompagnato ed assistito dagli insegnanti, era stato colpito da persona rimasta poi ignota.

(23) Sul rapporto di preposizione *ex art. 2049 c.c.* e per un ampio *excursus* sui vari indirizzi dottrinari e giurisprudenziali in materia vedi per tutti: Franzoni, *op. cit.*, 424 ss.; L. Gaudino, *La responsabilità dei padroni e committenti*, in *La responsabilità civile. Saggi critici e rassegne di giurisprudenza*, a cura di P. Cendon, Milano, 1988, 520 ss.

(24) Sulla relatività di tutte le costruzioni giuridiche e sull'umiltà che deve accompagnare costantemente il giurista di fronte alla vita, nel suo continuo evolversi, risultano ancora oggi insostituibili le pagine del saggio di S. Satta, *Il formalismo del processo*, ripubblicato – unitamente ad altri quattro studi dello stesso autore – in *Il mistero del processo*, 1994.

(25) Per alcune significative considerazioni sulle organizzazioni del volontariato, all'interno degli enti senza scopo di lucro, vedi: G. Laurini, *Curiosando tra gli enti non profit: dalle società sportive ai partiti politici*, in *Giur. comm.* 1993, I, 868 ss., e da ultimo, più in generale, il volume dal titolo *Gli enti non profit in Italia*, a cura di G. Ponzanelli, Padova, 1997.

(26) Vedi in questi sensi Trimarchi, *op. cit.*, 57. Per l'affermazione che è ormai convinzione comune che il fondamento della responsabilità, al di là delle espressioni usate, riposi sul principio secondo il quale deve rispondere colui che trae vantaggio dal rapporto con il preposto, secondo il brocardo *cuius commoda eius incommoda*, vedi: Franzoni, *op. cit.*, 406, il quale – con un approccio teorico che finisce per collocare l'art. 2049 c.c. all'interno dell'impresa – fa riferimento alla formula della «socializzazione del rischio», aggiungendo che «non bisogna sottovalutare che tra i valori distrutti durante il processo produttivo devono essere comprese le materie prime, le energie lavorative ed anche il costo dei danni che vengono cagionati dalle cose o dalle persone che vi partecipano».

(27) Tali inconvenienti derivanti dall'estensione dell'applicazione dell'art. 2049 c.c. alle associazioni non riconosciute risulterebbero, invero, ridimensionati se tali enti potessero risultare esenti da responsabilità una volta dimostrato di avere vigilato e scelto con diligenza i preposti. La tesi che, propugnando un'assimilazione dell'art. 2049 c.c. all'art. 2048 c.c., sostiene che il committente debba rispondere solo per colpa nella vigilanza e nella scelta del preposto e non, invece, per il solo fatto colposo o doloso di quest'ultimo, non ha trovato, però, alcun seguito in dottrina ed in giurisprudenza (cfr., per un esame di tale opinione e per le obiezioni ad essa mosse, Franzoni, *op. cit.*, 401 ss., e spec. 403, nota 6).

# G

GIURISPRUDENZA

Merito

187

DANNO  
E RESPONSABILITÀ  
n. 2/1998